

**COMUNE DI CASATISMA
PROVINCIA DI PAVIA****DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 1****OGGETTO****ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2017 – APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N° 267/2000).**

L'anno **duemiladiciassette** addì **undici** del mese di **gennaio** alle ore **12,00** nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presenti	Assenti
1. SINDACO	MORONI ANTONIO	SI	
2. ASSESSORE	MONTAGNA GIANCARLO	SI	
3. ASSESSORE	ARPESELLA ALBERTO		SI

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. BARIANI Roberto**

Il Sig. **MORONI ANTONIO** in qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e quindi invita la Giunta a voler deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- La Legge 11/12/2016, n° 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 297 del 21/12/2016 con la quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 era stato prorogato al 28/02/2017 (scadenza fissata al 31/12/2016);
- Il Decreto Legge 30/12/2016 n° 244 "Proroga e definizione di termini" (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n° 304 del 30/12/2016) con il quale è stato prorogato ulteriormente al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Vista la disciplina relativa all'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 8 dell'allegato 4/2 al vigente Decreto Legislativo 23/06/2011, n° 118;

Richiamati l'art. 163 del vigente D.Lgs. n° 267/2000, relativamente all'esercizio provvisorio, nonché il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente Decreto Legislativo 23/06/2011, n° 118), in base ai quali nel corso dell'esercizio provvisorio:

- Gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, assumendo, pertanto, rilievo per l'esercizio provvisorio 2017, le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2016-2018 definitivamente approvato, riferite all'esercizio 2017;
- Non è consentito il ricorso all'indebitamento;
- Possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro (*omissis*);
- Gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui all'art. 163, comma 3 del vigente D.Lgs. n° 267/2000, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato");
- Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, come precisato al punto 8.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente Decreto Legislativo 23/06/2011, n° 118), compresi gli impegni reimputati, nel corso delle operazioni di riaccertamento dei residui, alla competenza dell'esercizio in gestione e le spese:
 - a) Tassativamente regolate dalla legge;
 - b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
- È consentito, nel rispetto della disciplina riguardante il fondo di riserva, l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;

- Sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente;
- Sono consentite le variazioni di spesa ed entrata di cui alle lettere a) e b) del punto 8.13 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del vigente Decreto Legislativo 23/06/2011 n° 118), con le precisazioni indicate allo stesso punto;

Tenuto conto che questo ente ha adottato, nel 2016, un PEG con valenza pluriennale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 29 in data 13/05/2016 e successive modifiche, con ripartizione delle tipologie e dei programmi, rispettivamente, in categorie e macroaggregati e delle categorie e macroaggregati in capitoli e che, pertanto, il medesimo può essere preso come base di riferimento per la nuova assegnazione di risorse;

Viste le previsioni definitive del bilancio finanziario 2016-2018, redatte secondo lo schema di cui al D.Lgs. n° 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 in data 13/05/2016, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, disporre, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, l'assegnazione ai Responsabili di Servizio delle risorse di entrata e di spesa, riferite alla gestione:

- 1) Di competenza – nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2017, dal PEG 2016-2018, definitivamente approvato, al netto del fondo pluriennale vincolato, come da allegata stampa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente, l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi, con ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e delle categorie e dei macroaggregati in capitoli, come risultanti all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- 2) Dei residui presunti alla data del 31/12/2016;

Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, coincide esattamente con le previsioni finanziarie definitive, esercizio 2017, del bilancio 2016-2018 e che gli obiettivi di gestione restano coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione finanziario e nel Documento Unico di Programmazione, esercizi 2016-2018, nonché nel Documento Unico di Programmazione, esercizi 2017-2019 (deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 30/09/2016), per quanto coerente e compatibile;

Visto l'art. 17 comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 25/11/2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 165/2001;
- il D.Lgs. n° 118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di assegnare provvisoriamente, sino all'approvazione del nuovo PEG che conseguirà all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, le risorse previste dal Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio 2017 del PEG 2016-2018 definitivamente approvato, con articolazione:
 - delle tipologie di entrata in categorie/capitoli;
 - dei programmi di spesa in macroaggregati/capitoli;

- 2) di disporre, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, l'assegnazione ai Responsabili di Servizio delle risorse di entrata e di spesa corrente, riferite alla gestione di competenza ed alla gestione dei residui, relative ai singoli centri di responsabilità, come da allegata stampa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che:
 - possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro (*omissis*), con le riduzioni di cui alla premessa;
 - possono essere impegnate mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui all'art. 163, comma 3 del vigente D.Lgs. n° 267/2000, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di fondo pluriennale vincolato");
 - non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, come precisato al punto 8.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente Decreto Legislativo 23/06/2011, n° 118), compresi gli impegni reimputati, nel corso delle operazioni di riaccertamento dei residui, alla competenza dell'esercizio in gestione e le spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
 - nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
 - è consentito, nel rispetto della disciplina riguardante il fondo di riserva, l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;

- 3) di rammentare che, per le variazioni in esercizio provvisorio, in attuazione di quanto previsto dal punto 8.13 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente Decreto Legislativo 23/06/2011, n° 118), è possibile:
 - a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
 - b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con

delibera di Giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni di PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

- 4) Di stabilire, altresì, che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione, esercizio 2017-2019, si intendono confermati esclusivamente gli obiettivi ordinari di gestione per quanto coerenti e compatibili con la già avviata nuova programmazione 2017-2019;
- 5) Di comunicare il presente atto ai Responsabili di Servizi, al Segretario Comunale, ciascuno per quanto di competenza e per i successivi adempimenti di competenza.

Successivamente la Giunta Comunale con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la qui presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4° D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

COMUNE DI CASATISMA
PROV.DI PAVIA

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2017 –
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169
DEL D.LGS. N° 267/2000)".

Il sottoscritto Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n° 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n° 267, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MORONI Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **23 GEN 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 17, comma 36 della Legge 15 maggio 1997, n° 127.

Reg.Pubbl. n° *13* /2017

Li, **23 GEN 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, **23 GEN 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. BARIANI Roberto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il **2 FEB 2017** è decorso il termine di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 senza che siano stati sollevati rilievi.

Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE